

Invalidità - nullità del contratto - cause - borsa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6794 del 14/03/2024 (Rv. 670636-01)

Contratto di gestione di portafoglio di investimento - Forma scritta - Necessità - Sottoscrizione del documento sui rischi generali dell'investimento - Equipollenza - Esclusione - Ragioni.

Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6794 del 14/03/2024 (Rv. 670636-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418